



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI
TERMICI

Provvedimento N. 104 DEL 05/08/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI DEPOSITI DI OLI MINERALI, RILASCIATA CON ATTO N. 151/61 DEL 15.12.1987, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 56 DELLA LEGGE N. 239/2004 ED ART. 53 DELLA LEGGE REGIONALE N.44/2000 - DA ENEA - CENTRO RICERCHE DI SALUGGIA - STR. PER CRESCENTINO (VC) A SOGIN S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA, RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI SALUGGIA (VC), STR. PER CRESCENTINO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dato atto che la Legge n. 239 del 23/08/2004 - *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* - dispone, tra l'altro, quanto segue:

- *“le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali [...] sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria vigente”* (art. 1 c. 2 lett. a).
- *“[...] sono attività sottoposte a regimi autorizzativi (art.1 c.56):*
 - a) *l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;*
 - b) *la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;*
 - c) *la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;*
 - d) *la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali”.*
- *la competenza in materia di oli minerali è trasferita alle Regioni; in particolare esse rilasciano le autorizzazioni di cui sopra “sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dai commi 3, 4 e 7 della Legge e fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo”. (art. 1 c. 55, art. 1 c. 57)*
- *“Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti,*

sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo. (art. 1 c. 58)"

Visti:

- il R.D.L. n. 1741/1933 ed il relativo regolamento R.D. n. 1303/1934;
- il D.M. del 31/07/1934: "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";
- il D.P.R. n. 620/1955 e la Legge n. 460/1965;
- la Legge n. 9/1991;
- il D.P.R. 18/04/1994 n. 420: "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- il D.M. 11/01/1995: "Individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali";
- il D.M. 7/02/1995: "Modalità e contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- il D.M. 20/10/1998: "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati";
- la L.R. n. 44/2000 (art. 53), con la quale la Regione Piemonte ha attribuito alle Province, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alla Regione Piemonte e agli enti locali della regione", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;

Vista altresì la Circolare Ministero attività produttive prot. 165 del 7 ottobre 2004 "Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Prime indicazioni per il settore petrolifero", che chiarisce che, dall'entrata in vigore della Legge, le attività già autorizzate o concesse in tal data continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale;

Preso atto che ENEA – Centro Ricerche di Saluggia, con sede in Saluggia (VC) – Str. per Crescentino – C.F. 01320740580 - P.IVA 00985801000, era titolare di concessione relativa al deposito di oli minerali ad uso industriale situato in Comune di Saluggia (VC) – Str. per Crescentino, rilasciata con atto prefettizio n. Prot. 184/128 del 13/02/1990, per una capacità complessiva di stoccaggio di oli minerali di mc. 353,05 e con termine della validità per l'esercizio del deposito al 13/02/2010;

Dato atto che, con l'entrata in vigore della Legge n. 239/2004, la concessione suddetta è da intendersi sostituita da autorizzazione a carattere permanente e di conseguenza il termine di validità indicato dalla concessione è da ritenersi annullato;

Vista l'istanza presentata a questa Amministrazione provinciale in data 15/06/2020 ns. prot. n. 12583, con la quale ENEA – Centro Ricerche di Saluggia, chiede di volturare la suddetta autorizzazione a SOGIN S.p.A. con sede legale in Via Marsala 5/c - Roma e sede operativa presso IMPIANTO EUREX SALUGGIA, Str. per Crescentino - Crescentino - C.F./P.IVA 05779721009 e contestualmente dichiara una **variazione in aumento <30%** della capacità complessiva di stoccaggio di oli minerali del suddetto deposito **da mc 353,05 a mc 366,19**;

Verificato che la variazione di titolarità interviene a seguito di “Atto di affidamento in gestione degli impianti ENEA di ricerca del ciclo combustibile nucleare”;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla presa d'atto della variazione di ragione sociale/titolarità constatando che rimane invariata la sede del deposito di oli minerali ad uso industriale sito in Comune di Saluggia, Str. per Crescentino, e che la Ditta subentrante dichiara una variazione in aumento <30% della capacità complessiva di stoccaggio di oli minerali del suddetto deposito da mc 353,05 a mc 366,19;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'intervenuta variazione di titolarità dell'autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali di cui all'atto prefettizio n. Prot. 184/128 del 13/02/1990 e ss.mm.ii. nel seguente modo:

da: ENEA – Centro Ricerche di Saluggia
sede in Saluggia (VC) – Strada per Crescentino
C.F. 01320740580 - P.IVA 00985801000

a: SOGIN S.p.A.
sede legale Via Marsala 5/c - Roma
sede operativa presso IMPIANTO EUREX SALUGGIA, Str. per Crescentino - Crescentino
C.F./P.IVA 05779721009

2. di prendere altresì atto della variazione in aumento <30% della capacità complessiva di stoccaggio di oli minerali del deposito da mc 353,05 a **mc 366,19** complessivi, così ripartiti:
n.1 serbatoio da 15 mc di gasolio;
n.1 serbatoio da 20 mc di gasolio;
n.2 serbatoi da 1 mc di gasolio ciascuno;
n.1 serbatoio da 3 mc di gasolio;
n.2 serbatoi da 5 mc di gasolio ciascuno;
n.1 serbatoio da 0,99 mc di gasolio;

n.3 serbatoi di gasolio colorato/denaturato (olio da gas) da 105 mc ciascuno;
fustame di olio lubrificante di capacità complessiva pari a 0,2 mc;

3. di far salve, nella gestione dell'impianto oggetto della presente voltura, le disposizioni vigenti in materia edilizia, ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;
4. di stabilire che alla SOGIN S.p.A., autorizzata, fanno capo tutte le incombenze e le prescrizioni derivanti dall'atto prefettizio n. Prot. 184/128 del 13/02/1990 e s.m.i.;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Camera di Commercio di Vercelli, al Comando Provinciale VV.F. di Vercelli, all'Ufficio delle Dogane e al Comune di Saluggia (VC).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia di Vercelli.

L'imposta di bollo, prevista dall'art. 4 c.1quater, del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., è stata assolta in misura forfettaria (marca n. 01191431123757) come da autocertificazione ai fini dell'art.3 del D.M. 10.11.2011, pervenuta al prot. n. 15480 del 22.07.2020.

Vercelli, li 05/08/2020

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: Carla Erbetta
Funzionario: Elena Zarantonello